

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI NEL PROCEDIMENTO

ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 21 MARZO 1990, n. 53

I soggetti autorizzati all'autenticazione delle sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale, che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio, sono i seguenti:

1. Notai
2. giudici di pace
3. cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali
4. segretari delle procure della Repubblica
5. membri del Parlamento
6. consiglieri regionali
7. presidenti delle province
8. sindaci metropolitani
9. sindaci
10. assessori comunali e provinciali
11. componenti della conferenza metropolitana
12. presidenti dei consigli comunali e provinciali
13. presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
14. consiglieri provinciali, senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al presidente della provincia;
15. consiglieri metropolitani senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco metropolitano
16. consiglieri comunali senza più l'obbligo di comunicare la propria disponibilità al sindaco;
17. segretari comunali e provinciali
18. funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
19. gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

NOTE

- I soggetti di cui ai precedenti punti 14, 15 e 16 sono competenti ad autenticare anche se candidati alle medesime elezioni.

- I pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. Non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della «pertinenza» (secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio).
- Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
- L'elencazione dei soggetti di cui al punto n. 19 è reperibile al seguente link:
<https://www.ordineavvocatipescara.it/index.php/avvocati-autenticatori-firme-procedure-elettorali/>

In occasione delle consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024, gli Uffici competenti in materia di procedimento elettorale saranno aperti secondo i giorni e gli orari di seguito riportati:

**APERTURA STRAORDINARIA
DELL'UFFICIO ELETTORALE
GIORNI ED ORARI**

Sabato 27 Aprile: 08:00 - 13:00
Domenica 28 Aprile: 08:00 - 13:00
Lunedì 29 Aprile: 14:30 - 17:30
Martedì 30 Aprile: 08:00 - 20:00
Mercoledì 1 Maggio: 08:00 - 20:00
Martedì 7 Maggio 14:30 - 17:30
Mercoledì 8 Maggio 14:30 - 17:30
Giovedì 9 Maggio 14:30 - 20:00
Venerdì 10 Maggio 08:00 - 20:00
Sabato 11 Maggio 08:00 - 12:00